UNIONE DI CENTRO

Coordinamento Città di Lecco

COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL
- 2 SET. 2011
ASSEGN. Sind - SGC

Alla Cortese Attenzione : Sindaco Virginio Brivio , Presidente Consiglio Comunale Alfredo Marelli , Capigruppo PD – APPELLO PER LECCO – SEL – IDV – LEGA NORD – PDL .

Oggetto: l' UDC si oppone alla "Proposta di delibera concernente "Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari Testamento biologico presentata ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto del Comune di Lecco firmata da 1119 cittadini.

Nel merito

La proposta di delibera presentata dall' Ass. Qui Lecco Libera richiede la seguente deliberazione:

1. E' istituito un Registro telematico e/o cartaceo dei Testamenti Biologici presso l'Ufficio Comunale a tale scopo preposto.

2. Di dare mandato al Sindaco e alla Giunta comunale affinché entro tre mesi dalla votazione del presente provvedimento vengano approvati i necessari atti amministrativi diretti all'istituzione del predetto Registro secondo le seguenti caratteristiche:

a. L'iscrizione al Registro consente l'archiviazione delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti) sanitari espresse dai cittadini, denominate ai fini della presente delibera «testamento biologico» o la comunicazione della loro esistenza e del luogo ove queste sono conservate.

b. L'iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i residenti del Comune di Lecco.

c. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza alla quale è allegata una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che raccoglie le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti di natura medica, nella quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, ovvero le dichiarazioni riguardanti l'esistenza di un tale documento depositato e/o autenticato presso altri pubblici ufficiali ed il nominativo del fiduciario incaricato.

d. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro.

e. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale l'Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia del documento depositato, rilasciando copia del documento al fiduciario e a tutti i soggetti a questo fine indicati nel documento stesso.

f. L'Ufficio comunale preposto cura la tenuta del Registro su supporto informatico, con modalità e criteri tali che esso possa essere agevolmente collegato con i Registri Telematici di altri Comuni e con le autorità sanitarie interessate.

g. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro ricevono un'informativa periodica, almeno biennale, sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.

COMUNE DI LECCO
PROT. N. 29517
- 2 SET. 2011
CAT. ..... CL. ..... FASC. .....

3. Di dare atto che l'Amministrazione comunale provveda affinché le disposizioni della presente delibera siano pubblicizzare in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

e

viste La Circolare interministeriale del 19 novembre 2010, la nota dell'ANCI del 23-11-2010, le sentenze della Cassazione e della Corte d'Appello di Milano per il caso Englaro, gli articoli 13 e 32 della Costituzione Italiana, la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (titolo I Dignità, articolo 3: Dignità all'integrità personale); la convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, ratificata con legge 28-3-01, n. 145, che all'art. 5 e 9, la sentenza del Tribunale di Roma (GIP) n. 2049/02 del 23 luglio 2007, si ritiene non indicato, anzi potenzialmente controproducente per il cittadino, l'Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento Biologico così come previsto dalla richiesta di deliberazione presentata.
Proprio alla luce di queste note, e soprattutto per l'impegno di fornire un servizio che garantisca in qualche modo i diritti della Costituzione e della normativa Europea, l'istituzione di tale Registro creerebbe solo confusione alle persone, non garantirebbe le stesse sul rispetto delle volontà espresse, non impegnerebbe i sanitari al rispetto di tali volontà in oltre la legge appena approvata alla Camera sul TB esclude istituzione del registro del testamento biologico, ma attenzione esclude anche che si possa applicare la legge sull'amministratore di sostegno per far passare in modo surrettizie forme diverse di legittimazione di richieste eutanasiche.

La legge sull'amministratore di sostegno c'è ed è buona come indicato :

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
Citando proprio l'art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di "tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire .

A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell'Amministratore di Sostegno :

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi.

Finalità della legge :

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Chi può fare la richiesta (ricorso) :

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

- beneficiario (persona interessata)
- familiari entro il 4° grado
- gli affini entro il 2° grado
- il Pubblico Ministero
- il Tutore o Curatore

Chi deve fare la richiesta (ricorso) :

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a porre al Giudice Tutelare il ricorso.

A chi fare opposizione al ricorso :

Alla Corte d'Appello a norma dell'art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d'Appello alla Cassazione

A chi rivolgersi :

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS della Camera Avvocati di San Donà di Piave attraverso la posta elettronica.

A chi indirizzare la richiesta (ricorso) :

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito)

Durata dell'incarico :

La durata dell'incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

1. temporaneo,
2. indeterminato.

vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.

Poteri dell'amministratore e limiti del beneficiario :

I poteri dell'amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell'istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

Cosa contiene il decreto di nomina :

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere:

1. Le generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di sostegno,
2. La durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
3. L'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno,
5. I limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
6. La periodicità con cui l'Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.